

ATTO N. 686/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare  
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini*

*Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione o.d.g. ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del R.I.

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Ulteriori modificazioni della legge regionale 25.11.1998, n. 41  
(Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi  
per l'impiego) – Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro”***

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11 aprile 2007*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 aprile 2007*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 aprile 2007, ha esaminato l'atto n. 686 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena..

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 2017 del 22.11.2006, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 25.11.1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) – Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17.1.2007 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 18.1.2007 (ATTO N. 686);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 686/BIS);

VISTA la legge


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti  
contrari e ... voti di astensione, espressi nei  
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e  
votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "*Ulteriori modificazioni della legge regionale 25.11.1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) – Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro*", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro)	Art. 1 (Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro)
1. L'Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti. 2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall'AUL, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.	1. L'Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti. 2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall'AUL, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.
Art. 2 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 41/1998)	Art. 2 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 41/1998)
1. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 41/1998 sono soppresse le parole: " <i>sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'articolo 9</i> " e la virgola che precede le stesse.	1. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 41/1998, <b>così come modificato dall'articolo 4, comma 2, della l.r. 23 luglio 2003, n. 11</b> , sono soppresse le seguenti parole: " <i> sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'articolo 9</i> ".
Art. 3 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 41/1998)	Art. 3 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 41/1998)
1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. n. 41/1998 è soppresso.	1. All'articolo 8, comma 4, il secondo periodo della l.r. n. 41/1998 è soppresso.



<b>Art. 4</b> (Abrogazioni)	<b>Art. 4</b> (Disposizioni transitorie e finali)
<p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. n. 41/1998:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) articolo 9;</li><li>b) articolo 10;</li><li>c) articolo 11;</li><li>d) articolo 12;</li><li>e) articolo 13, comma 2.</li></ul> <p>2. I riferimenti contenuti nella l.r. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.</p>	<p>1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.</p> <p>2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Direttore dell'Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.</p>
<b>Art. 5</b> (Disposizioni transitorie e finali)	<b>Art. 5</b> (Abrogazioni)
<p>1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.</p> <p>2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, il Direttore dell'Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.</p>	<p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. n. 41/1998:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) articolo 9;</li><li>b) articolo 10;</li><li>c) articolo 11;</li><li>d) articolo 12;</li><li>e) articolo 13, comma 2.</li></ul> <p>2. I riferimenti contenuti nella l.r. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.</p>